


COMUNE DI CASLANO



**CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DEL CORPO
DI POLIZIA INTERCOMUNALE
"MALCANTONE OVEST – CASLANO"**



CONVENZIONE

CHE REGOLAMENTA LA COLLABORAZIONE INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI CASLANO, MAGLIASO, PONTE TRESA, PURA, CURIO, CROGLIO, BEDIGLIORA, NOVAGGIO, MONTEGGIO, SESSA, ASTANO E MIGLIEGLIA PER LA GESTIONE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE DENOMINATO "MALCANTONE OVEST – CASLANO"

Capitolo I Generalità

Art. 1 Scopo

Fra i Comuni di Caslano, Magliaso, Ponte Tresa, Pura, Curio, Croglio, Bedigliora, Novaggio, Monteggio, Sessa, Astano e Miglieglia, richiamati i disposti di cui all'art.193a della LOC, della Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) del 16 marzo 2011 e del relativo Regolamento (Rpol) del 27 giugno 2012, è stipulata la seguente Convenzione; la stessa ha per scopo di disciplinare i rapporti di collaborazione per la gestione di un Corpo di Polizia Intercomunale, denominato "MALCANTONE OVEST - CASLANO".

Art. 2 Compiti del Corpo

Il Corpo esercita le funzioni di Polizia locale nella giurisdizione dei Comuni di Caslano, Magliaso, Ponte Tresa, Pura, Curio, Croglio, Bedigliora, Novaggio, Monteggio, Sessa, Astano e Miglieglia a norma della Legge organica comunale (LOC), della Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) e del relativo Regolamento (RLCPol), della Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (LACS) e del relativo Regolamento (RLACS).

Capitolo II Funzionamento

Art. 3

Commissione
intercomunale di
controllo

Per il raggiungimento degli scopi secondo l'art 2. della presente Convenzione, viene nominata una Commissione consultiva intercomunale di controllo, (in seguito Commissione) composta da 1 rappresentante di ogni Esecutivo convenzionato (di regola il Sindaco o il capodicastero sicurezza e Polizia), oltre che dal Segretario comunale del Comune sede, con funzione di segretario della Commissione.

La commissione può richiedere la presenza alle sedute del Comandante della Polizia intercomunale. Il Segretario comunale e il Comandante non hanno diritto di voto.

Il Presidente della Commissione è di principio il rappresentante del Comune sede.

I membri della Commissione sono designati dai rispettivi Municipi ogni 4 anni, all'inizio della Legislatura.

Art. 4

Competenze
della
Commissione

La Commissione si riunisce due volte all'anno per approvare i conti preventivi e consuntivi della Polizia intercomunale. Sono riservate le competenze degli organi comunali in base alla LOC.

Inoltre si riunisce a scadenze da definire (mensilmente o trimestralmente), eventualmente con il Comandante, per essere informata sull'attività del Corpo e discutere le varie esigenze dei rispettivi Comuni, identificando le priorità d'intervento.

I Comuni convenzionati ricevono una volta all'anno un rapporto sull'attività del Corpo di Polizia strutturata.

La Polizia intercomunale tiene rapporti mensili sull'attività svolta nella giurisdizione dei Comuni convenzionati.

Questi rapporti vengono divulgati ai rispettivi Municipi periodicamente.

La Commissione intercomunale di controllo ha inoltre il compito di controllo delle attività, di valutazione della gestione del corpo e può proporre misure atte a migliorare il servizio. Stabilisce ed aggiorna gli obiettivi e sorveglia l'attività del Corpo in accordo con il Comandante.

Il Comandante del Corpo deve adoperarsi affinché vi sia una fattiva collaborazione con la Commissione.

La Commissione esprime dei preavvisi in merito alle assunzioni, alla gestione del personale, alla gestione finanziaria e logistica.

I preavvisi, i rapporti, ecc. verranno inviati al Comune sede per le dovute considerazioni e in copia verranno inviati a tutti i Municipi dei comuni convenzionati.

La Commissione ha potere consultivo e funziona per analogia alle commissioni municipali secondo la legge organica comunale (vedi art. 91 LOC).

Art. 5

Comune sede

Il Comune sede è Caslano, al quale sono affidate le competenze elencate all'art 6, la sede logistica e operativa del Comando del Corpo di Polizia e della sua amministrazione.

Art. 6

Competenze del
Comune sede

Il Comune sede esegue quanto necessario per la realizzazione della presente Convenzione. La gestione amministrativa è del Comune sede di Caslano, a cui spetta anche l'assunzione e la gestione del personale alle condizioni del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Caslano, la gestione finanziaria e la gestione logistica.

Le decisioni saranno prese tenuto conto del preavviso della Commissione intercomunale di controllo.

Art. 7

Prestazioni e
Responsabilità

Il Corpo garantisce prestazioni e livello di sicurezza uniformi ed una presenza adeguata in ogni Comune convenzionato, tenuto conto delle necessità e delle priorità d'intervento.

Il tempo di lavoro viene utilizzato per interventi individuali o misure di prevenzione e monitoraggio concordate nel programma annuale e ripartite sull'intero comprensorio.

Il funzionamento del Corpo Intercomunale è regolato da disposizioni interne approvate dai Municipi dei Comuni convenzionati.

Capitolo III Finanziamento

Art. 8

Finanziamento

Il Comune sede provvede al finanziamento mediante:

- a) sussidi, ricavi per prestazioni a terzi, contributi di terzi e contravvenzioni
- b) la propria quota di partecipazione e quella dei Comuni convenzionati

Art. 9

Quote di partecipazioni e dei Comuni

I Comuni partecipano alle spese di gestione secondo lo scopo descritto dall'art.2, sulla base di un costo pro capite, calcolato sulla base della popolazione legale permanente al 1° gennaio dell'anno contabile (50%), dei chilometri stradali del Comune (3%) e del fabbisogno di agenti (47%).

Il fabbisogno di agenti per ogni Comune convenzionato è determinato dall'appartenenza territoriale secondo la scheda R1 del Piano Direttore Cantonale e dal relativo numero di agenti di Polizia uniformati necessari secondo i parametri del fabbisogno inseriti nella Direttiva Cantonale del Dipartimento delle Istituzioni

- area suburbana: 1 agente ogni 750 abitanti
- area periurbana: 1 agente ogni 1500 abitanti
- area retroterra: 1 agente ogni 1750 abitanti

Le spese comprendono:

- costi del personale;
- costi per prestazioni di terzi;
- costi per affitti (sede logistica e altri);
- costi per attrezzature amministrative e tecniche;
- costi di cancelleria;
- costi di gestione amministrativa.

Al personale del corpo intercomunale sono applicabili le disposizioni del Regolamento organico del Comune di Caslano, quale Comune sede.

Entro il 30 settembre, il Municipio di Caslano trasmette agli altri Comuni convenzionati il preventivo per l'anno successivo (gestione corrente e investimenti).

Trimestralmente saranno richiesti degli acconti ai Comuni convenzionati.

Entro il 31 marzo il Municipio di Caslano trasmette agli altri Comuni convenzionati il consuntivo dell'anno trascorso, il calcolo del riparto dei costi e la richiesta di conguaglio, unitamente alla relazione d'esercizio annuale, allestita dalla Commissione.

Capitolo IV Altre disposizioni

Art. 10
Contravvenzioni Le contravvenzioni emesse dalla Polizia intercomunale nei Comuni convenzionati contribuiscono al finanziamento del Corpo e vanno in deduzione della spesa totale da ripartire fra i Comuni (art. 8 Finanziamento, cpv. a).

I Comuni che assumeranno a loro spese agenti di sicurezza privata o ausiliari per la gestione del traffico fermo sul loro territorio potranno avvalersi della Polizia intercomunale per la gestione e l'amministrazione delle relative contravvenzioni. In questo caso il ricavo di queste contravvenzioni viene riversato al Comune convenzionato nella misura del **70%**. Il restante **30%** rimane alla Polizia intercomunale per l'onere amministrativo ed il ricavato andrà in deduzione della spesa totale da ripartire fra i Comuni.

Capitolo V Disposizioni finali

Art. 11
Estensione della
Convenzione ad
altri Comuni Il corpo di polizia intercomunale può essere autorizzato dai Municipi di Caslano, Magliaso, Ponte Tresa, Pura, Curio, Croglio, Bedigliora, Novaggio, Monteggio, Sessa, Astano e Miglieglia a svolgere i compiti di polizia locale di cui all'art. 2 nei territori giurisdizionali di altri Comuni.

Il corpo garantisce prestazioni e livello di servizio uniformi e una presenza adeguata in ogni comune convenzionato.

I Comuni convenzionati partecipano alle spese di gestione in base ai criteri stabiliti dagli art. 8 e 9 in base alla popolazione residente.

Per i Comuni convenzionati si applicano le medesime modalità di anticipo delle spese e di incasso della quota parte stabilite per i Comuni di Caslano, Magliaso, Ponte Tresa, Pura, Curio, Croglio, Bedigliora, Novaggio, Monteggio, Sessa, Astano e Miglieglia all'art. 6 della presente convenzione.

Per la durata e lo scioglimento delle convenzioni con altri Comuni si applicano le disposizioni di cui agli art. 14 e 15 della presente convenzione.

La convenzione per l'estensione del servizio di polizia locale in altro Comune deve essere approvata dal Consiglio comunale del Comune che richiede il servizio.

Art. 12
Divergenze Qualora dovessero sorgere contestazioni circa l'applicazione e l'interpretazione della presente convenzione, la vertenza sarà sottoposta per un tentativo di conciliazione alla Sezione Enti locali; in assenza di conciliazione per decisione al Consiglio di Stato.

Art. 13
Norme finali

Con l'entrata in vigore della presente convenzione:

- il personale di Polizia attualmente alle dipendenze del Comune di Ponte Tresa viene trasferito di fatto e di diritto al Comune sede ed entra a far parte del Corpo intercomunale, fatti salvi i diritti acquisiti;
- i Comuni convenzionati s'impegnano a disdire tutte le convenzioni di Polizia con gli altri Comuni;
- i Comuni convenzionati s'impegnano ad adattare secondo necessità i propri Regolamenti comunali a quanto previsto dalla presente convenzione entro un anno dalla sua entrata in vigore;
- il materiale attualmente in dotazione ai corpi dei Comuni di Caslano e Ponte Tresa viene ceduto al Corpo intercomunale previo pagamento del valore corrente.

Art. 14
Durata e
disdetta

La presente Convenzione ha una durata indeterminata.

La Convenzione può essere disdetta unilateralmente con il preavviso di un anno, per la fine dell'anno seguente.

Restano riservati i disposti di Legge superiori (vedi art. 3 e 4 LCPol).

Art. 15
Scioglimento

I costi netti connessi allo scioglimento della Convenzione sono a carico del Comune che ha inoltrato la disdetta, sino ad espletamento delle necessarie misure di ripristino e meglio tenuto conto dei termini pratici di legge ad esse connesse (disdette, vendita veicoli, ecc.).

Art. 16
Entrata in vigore

La presente convenzione entra in vigore con la sottoscrizione della stessa da parte di tutti i Municipi interessati, previa approvazione dei rispettivi Consigli Comunali e della ratifica da parte del Consiglio di Stato.



Approvata con ris. mun. n. 2532 del 3.3.2014.

Approvata con ris. 235/28.04.20

Caslano, 7 marzo 2014

Migliaglia, 30 aprile 2014

MUNICIPIO DI CASLANO
Il Sindaco: E. Taiana
Il Segretario: G. Casanova



MUNICIPIO DI MIGLIEGLIA
Il Sindaco: 
Il Segretario: 

